



Data e protocollo sono contenuti nel timbro elettronico

OGGETTO: Emergenza sanitaria da COVID -19: disposizioni Fiera della Madonna della Salute.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ("Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"), pubblicata in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 luglio 2020, successivamente prorogato fino al 15 ottobre 2020.
- con Decreto Legge 07/10/2020 n. 125 è stato prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31/01/2021;

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 il quale, all'articolo articolo 1, comma 9, lettera n) vieta lo svolgimento di sagre, fiere di qualunque genere e di altri analoghi eventi";

Considerato che:

- le misure restrittive previste dal predetto DPCM sono efficaci fino al 24/11/2020;
- lo svolgimento di qualunque attività di commercio su suolo pubblico - come previsto in tutti gli atti che si sono succeduti in questo periodo di emergenza sanitaria, ripreso e ribadito anche dall'allegato 9 al DPCM 24/10/2020 "linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" - è subordinato al verificarsi di inderogabili condizioni che impediscano gli assembramenti e garantiscano il distanziamento di almeno 1 metro tra gli utenti,
- che tali condizioni inderogabili (divieto di assembramenti di persone e distanziamento di almeno 1 metro tra gli utenti) sono imprescindibili dalla analisi e contestualizzazione dei contesti urbani nei quali si svolgono le attività di commercio su area pubblica;

Dato atto che:

- i festeggiamenti religiosi in occasione della festa della Madonna della Salute - che si svolge ogni anno il 21 novembre - costituiscono un evento molto sentito dai veneziani e dai pellegrini che arrivano anche da fuori comune;
- in occasione di tale ricorrenza è istituita l'analogha fiera nelle giornate del 20 e 21 novembre, la quale prevede sia posteggi specificatamente riservati alla vendita di articoli religiosi (candele) che posteggi senza vincolo merceologico

dove vengono tradizionalmente venduti dolciumi, caldarroste e prodotti che sono tipici dell'evento;

- che i posteggi così suddivisi (articoli religiosi e senza vincolo merceologico) sono fisicamente collocati in zone diverse: i primi (14 posteggi) nel sagrato della chiesa della Madonna della Salute e i secondi (15 posteggi) in Rio Terà dei Catecumeni e in Rio Terà dei Saloni;
- che le candele vendute nelle specifiche bancherelle costituiscono un elemento caratterizzante la festività e vengono utilizzate dai pellegrini nel corso delle funzioni religiose;

Valutato quindi, alla luce delle condizioni su esposte, che:

- possa essere consentito, quale elemento caratterizzante la particolare ricorrenza religiosa, la vendita delle sole candele ai pellegrini da parte degli operatori titolari di posteggi specificatamente destinati alla vendita di articoli religiosi, mentre debbano essere sospese, alla luce del DPCM 24 ottobre 2020, le altre attività riconducibili agli aspetti ludici della festa e alla somministrazione o vendita di prodotti alimentari;
- in ogni caso, l'afflusso di pellegrini e il particolare contesto nel quale si svolgono tali attività impongono l'adozione di misure volte a impedire l'assembramento e a garantire il distanziamento sociale imposto dalle vigenti normative;
- l'attuale collocazione dei posteggi che vendono candele potrà essere modificata a discrezione delle forze di polizia preposte all'ordine e al rispetto delle norme sul distanziamento sociale e sul divieto di assembramento;
- al fine di consentire la circolazione dei pellegrini nel pieno rispetto delle norme sul divieto di assembramento e sul distanziamento sociale si rende necessario rendere liberi dalle tradizionali "bancherelle" sia Rio Terà dei Catecumeni che Rio Terà dei Saloni;

Valutato altresì che - data la situazione epidemiologica in atto - sarà consentito lo svolgimento dell'attività alle sole ditte concessionarie, non consentendo, quindi, il precariato nei predetti posteggi resisi temporaneamente liberi;

Ritenuto quindi necessario, per quanto su esposto, consentire - per l'edizione 2020 della fiera della Madonna della Salute - la sola presenza degli operatori che hanno specifica concessione per la vendita di articoli religiosi (candele) e che operano in Campo San Gregorio e Campo della Salute;

Sentite le Associazioni di categoria in data 29/10/2020

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DISPONE

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. consentire - in occasione dell'edizione 2020 della fiera della Madonna della Salute - **la sola vendita di candele** effettuata dagli operatori in possesso di

specifica concessione, che operano in Campo San Gregorio e in Campo della Salute;

2. di prevedere che gli organi di polizia, preposti all'ordine e al rispetto delle norme sul distanziamento sociale e sul divieto di assembramento, attuino tutti gli adeguamenti e l'eventuale ricollocazione dei posteggi previsti in Campo San Gregorio e in Campo della Salute che si rendano necessari a tale fine;

La presente disposizione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni e nel sito del comune di Venezia. La stessa viene inoltrata agli operatori della Fiera della Madonna della Salute a mezzo PEC.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica o ricorso giurisdizionale al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Bortoluzzi*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82.

